

UNIONE MONTANA DEI COMUNI OLIMPICI "VIA LATTEA" CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Piazza Vittorio Amedeo n° 1 10050 – Cesana Torinese (TO) P.E.C. unionevialattea@legalmail.it Tel: 0122.89114	
--	---

LETTERA DI INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D. LGS N. 36/2023
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SCIABILE DI SANSICARIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DI PISTE DA SCI ED INSTALLAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE LOTTO N. 1: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BRETELLA ED INNEVAMENTO PROGRAMMATO - CUP: I19E26000050002
CIG: BCB97BB194

Premesse e informazioni generali relative all'appalto

Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. **La procedura è riservata agli operatori economici selezionati, nelle forme e modalità indicate nella Determina a Contrarre n. 205 del 17/08/2026 dell'Area Opere Pubbliche e Centrale di Committenza del Comune di Cesana Torinese e nella Determina di Indizione n. 324 del 17/08/2026 dell'Area Opere Pubbliche e Centrale di Committenza.**

Criterio: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>

NUTS: ITC11

CPV prevalente: 45112 - Lavori di scavo e movimento terra

CIG: BCB97BB194

CUP: I19E26000050002

Luogo di esecuzione: Comune di Cesana Torinese

Breve descrizione dell'intervento:

L'intervento di I° Lotto è compreso nel progetto di riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario in particolare per dar corso celermente alla realizzazione di un primo intervento funzionale all'aggiornamento

delle piste nell'intorno del nuovo polo residenziale-alberghiero costituito dal CLUBMED in area Sansicario Alto, ormai in itinere. Gli interventi sono ubicati tutti nel comprensorio sciistico di Sansicario in comune di Cesana Torinese e compresi tra le quote 1700m s.l.m. e 2400m s.l.m.. Il primo lotto esecutivo rientra nel più ampio complesso già progettato volto a razionalizzare e ampliare la fruizione del comparto sciabile di Sansicario già in gran parte fruibile ma con potenzialità ancora maggiori, compensando gli impatti sul territorio.

Responsabile Unico di Progetto:

Tecnico dell'Area OOPP e Centrale di Committenza – Arch. Giorgio Marco Fasano

Documentazione di Gara:

Ai sensi dell'art. 85 del Codice i seguenti documenti di gara sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente sito internet <https://piattaforma.asmecomm.it/> e comprendono:

1. Lettera d'invito
2. modello A – Istanza di partecipazione
3. modello B - Offerta economica (su modello predisposto dalla piattaforma telematica)
4. DGUE (su modello predisposto dalla piattaforma telematica)
5. Progetto dell'opera
6. Patto di integrità
7. All. D – Dichiarazione assenza conflitto di interessi
8. istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (reperibili al link https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php)

Chiarimenti:

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto "*Formula quesito*" che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di **giovedì 27 agosto 2026 - 12:00**.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Formula Quesito:

consente all'Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su *Invia quesito*, l'Operatore Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell'Ente. La risposta al quesito perverrà all'Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L'Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito

Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle norme tecniche di utilizzo della stessa.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di utilizzo, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

TITOLO 1 – ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

1.1. Quantitativo ed entità dell'appalto.

Importo complessivo dell'appalto: **€ 473.645,02** (quattrocentosettantatremilaseicentoquarantacinque/02)
di cui per oneri della sicurezza **€ 6.507,51** (seimilacinquecentosette/51)

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, per un totale di **€ 160.775,82** (centosessantamila settecentosettantacinque/82 €).

Si ricorda che, come previsto dall'art.41 c. 14 del D. Lgs 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Alla luce di quanto previsto dall'art.41 c.14, prevedendo dunque che l'operatore economico possa avere un ribasso complessivo che includa importi inferiori a quanto individuato dalla stazione appaltante gli importi di aggiudicazione saranno calcolati come segue:

Importo Aggiudicazione = [(Lavori + Costi della manodopera) - ribasso percentuale] + Oneri sicurezza

Si precisa che qualora l'operatore economico nel formulare il ribasso si avvalga di quanto previsto ai sensi dell'art. 41, comma 14, ultimo periodo *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*, dovrà fornire alla presente Stazione Appaltante idoneo giustificativo.

1.2. Durata dell'appalto.

I lavori dovranno essere ultimati entro il totale di **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 è prevista l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

1.3. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del

contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

1.4 Aumento prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al tre per cento dell'importo complessivo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento a quanto disciplinato dall'allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023.

TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI

2.1. Operatori economici ammessi

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 104 del medesimo decreto.

2.2. Operatori economici costituiti in forma associata.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione si applica quanto indicato all'art. 67 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'operatore aggiudicatario, sarà oggetto di verifica "antimafia", tramite il controllo legato al possesso dell'iscrizione alla "White List" o, in alternativa, tramite la "comunicazione antimafia" rilasciata dalla Banca Dati Nazionale dell'Antimafia (BDNA).

In ogni caso l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1 comma 53 L. n. 190/2012, anche oggetto di subappalto.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla white list dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui dette lavorazioni siano eseguite da un subappaltatore, l'iscrizione dev'essere posseduta dal subappaltatore medesimo. Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta dall'impresa che esegue le suddette lavorazioni ovvero da tutti i componenti il raggruppamento, in ragione dell'oggettiva organizzazione delle prestazioni stabilita all'interno del raggruppamento.

3.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

3.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 per le seguenti categorie di opere:

GRUPPI DI LAVORI OMOGENEI - CATEGORIE PREVALENTI			
COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO	%
OS1	LAVORI IN TERRA	165.583,61	37,94%
OG6	OPERE DI IRRIGAZ.	131.859,62	24,11%
OG13	ING. NATURALISTICA	176.201,80	37,95%
TOTALE		473.645,02	100,00%

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Si richiama quanto disciplinato dalla PARTE IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori - Articolo 30 dell'allegato II.12 del Codice - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti che recita:

“1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (€ 367.497,67) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti

consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

(l'ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

3. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

6. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.”

Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, i concorrenti dovranno possedere l'attestazione SOA per la categoria prevalente, ed eventualmente delle scorporabili, nel rispetto delle condizioni citate nei precedenti paragrafi, e in maniera alternativa tra le seguenti opzioni:

- Possedere l'attestazione SOA per la categoria prevalente “OG13” in classe I, l'attestazione SOA per la categoria scorporabile “OS1” classe I e l'attestazione SOA per la categoria scorporabile “OG6” in classe I, nel rispetto delle condizioni citate nei precedenti paragrafi;
Il possesso dei requisiti verrà auto-dichiarato all'interno del DGUE nella fase di indagine di mercato. Pertanto in questa fase non è richiesto alcun certificato a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Oppure

- Possedere l'attestazione per l'importo complessivo dell'intero appalto nella categoria prevalente, pari all'attestazione SOA “OG13” in classe II e subappaltare le categorie scorporabili “OS1” e “OG6”.

Richiamato il Parere MIT 08/03/2024 n. 2336 secondo il quale “...nel nuovo Codice D. Lgs n. 36/2023 si deve ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e, non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria”.

Considerato quanto sopra l'operatore economico potrà pertanto qualificarsi con il possesso dell'attestazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e subappaltare obbligatoriamente le categorie scorporabili a soggetti qualificati (subappalto qualificante o

necessario).

Si specifica pertanto che in tale casistica il subappalto qualificante della categoria scorporabile deve essere obbligatoriamente specificato nell'apposita sezione del DGUE.

Oppure

Possedere l'attestazione per l'importo complessivo dell'intero appalto nella categoria prevalente, pari **all'attestazione SOA "OG13" in classe I, possedere oppure subappaltare la categoria scorporabile "OS1"** e, per quanto riguarda la **categoria "OG6", trattandosi di categoria speciale di importo inferiore ad € 150.000,00 euro**, accertare di aver:

- Eseguito direttamente un importo dei lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo della categoria;
- Sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- Possedere adeguata attrezzatura tecnica.

In tale contesto l'operatore dovrà pertanto presentare nelle successive fasi i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) o documenti equivalenti che dimostrino il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile. I CEL presentati dovranno essere conformi alla normativa vigente e rilasciati in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle relative linee guida dell'ANAC. A questi dovranno essere esplicitati i costi del personale e le attrezzature tecniche.

Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, i concorrenti dovranno possedere l'attestazione SOA per la categoria prevalente, ed eventualmente se presenti delle scorporabili, nel rispetto delle condizioni citate nei precedenti paragrafi.

Si evidenzia che le imprese ed i lavoratori autonomi che opereranno nel cantiere relativo ai lavori in oggetto, devono possedere, ai fini dell'esecuzione, la patente in formato digitale, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024 recante Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

3.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.2.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.5 Avalimento

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale indicati nei paragrafi precedenti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario così come la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

3.6 Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo all'interno del DGUE. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 36 del 2023 il subappalto è ammesso, se indicato dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo come da normativa vigente.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

TITOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, senza fissare alcun limite di ribasso e con esclusione di offerte in aumento e secondo i contenuti del capitolato prestazionale approvato.

TITOLO 5 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

5.1. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno **lunedì 31 luglio 2026 – ore 10:00.**

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

5.2. Modalità di presentazione dell'offerta

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "Sistema", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/> menù "Accedi".

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato (https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php), ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è

possibile accedere all'Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

Le informazioni sulle modalità di caricamento sono reperibili al seguente link:
https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

6.1. Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Asmecomm (<https://piattaforma.asmecomm.it>) per compilare, consultare o allegare la seguente documentazione:

1. Lettera di invito
2. modello A – Istanza di partecipazione
3. modello B – Offerta Economica (su modello predisposto dalla piattaforma telematica)
4. Ricevuta del pagamento del Contributo ANAC
5. Progetto dell'opera
6. Patto di integrità
7. Allegato D – assenza conflitto di interessi
8. Attestazione qualificazione SOA o documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti come indicato al successivo capitolo “3.2.2 *Requisiti di capacità economica e finanziaria*”
9. Documentazione in caso di avvalimento (di cui al punto 3.5 del presente disciplinare di gara)
10. Documentazione per i soggetti associati (di cui al punto 2.2 del presente disciplinare di gara)
11. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6.1.1. Modello A - Istanza di partecipazione alla gara

Istanza di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo

Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del D. Lgs. 36/2023;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 36/2023;

Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

- L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo "Documento di gara unico europeo (DGUE)";
- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), h) del D. Lgs. n. 36/2023 il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.
- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, c. 2 lett. b), c) del D. Lgs. n. 36/2023, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, c.2 lett. d) del medesimo decreto, il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" deve essere presentato e sottoscritto, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e, nonché dall'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell'eventuale impresa ausiliaria si veda quanto riportato al precedente punto del presente Disciplinare di gara.

Il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

6.1.3 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Unica Appaltante non ritiene di chiedere la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara.

6.1.4. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento.

Si indicano di seguito gli importi del contributo da corrispondere:

Contributo ANAC - € 33,00

In fase di procedura di gara la stazione appaltante potrà eventualmente procedere al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo utilizzando il sistema FVOE di ANAC. Si richiede di allegare copia della ricevuta del pagamento del sopracitato contributo.

6.1.5. Patto di integrità

Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente allegato dal partecipante alla gara in oggetto. Tale documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

6.1.6 Clausole sociali

Ai sensi degli artt. 11 e 57 del D. Lgs 36/2023, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, l'operatore economico applica i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantisce le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell'art. 11 del comma 2 del D. Lgs. 36/2023 si indicano di seguito i contratti collettivi applicabili al presente appalto: *CCNL Edili ed Affini (F012, F015, F017)*.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha facoltà di indicare un contratto collettivo applicato differente da quello sopra indicato, purché questo garantisca ai dipendenti le stesse tutele. In tal caso, al fine di procedere all'eventuale aggiudicazione, l'operatore economico dovrà garantire, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di applicare il medesimo contratto collettivo per tutta la durata dell'appalto e dichiarare l'equivalenza delle tutele.

Ai sensi dell'art. 102 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 gli operatori economici dovranno indicare in sede di offerta le modalità con le quali intendono garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato oltre che garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Tale adempimento è dimostrato come segue:

- **Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **Agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 50 ai**

sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- **A tutti gli operatori economici**, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

- **A tutti gli operatori economici**: è fatto obbligo di dichiarare nel modello A – istanza di partecipazione, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità, di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni). Si deroga nel caso in specie, visto lo scarso livello occupazionale di personale femminile del settore edile, dal rispetto della percentuale minima per le nuove assunzioni di quote femminili.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Al titolare effettivo o ai titolari effettivi si richiede di compilare e allegare, in sede di domanda di ammissione, il modello di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato D).

6.1.7 Verifica della documentazione attestante i requisiti di partecipazione

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere resi disponibili mediante FVOE in conformità alla Deliberazione ANAC numero 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Nei confronti del concorrente risultato migliore offerente, in occasione delle verifiche previste dall'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, si procederà ad acquisire la documentazione utile a comprovare i requisiti generali, i requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

La verifica sui requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale sarà condotta tramite FVOE. La mancata dimostrazione, in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, comporta l'esclusione dalla procedura e l'applicazione delle conseguenze previste dagli artt. n. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023.

6.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali

6.2.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

6.2.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, con la quale l'offerente indica le parti e le percentuali delle opere che intende subappaltare, da inserire all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, pena impossibilità di procedere al subappalto.

6.2.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (Titolo IV

- Capo II del D. Lgs. 36/2023) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

6.2.4. Reti di imprese e contratti di rete

Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del D. Lgs. 36/2023, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

6.2.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui al Titolo IV – Capo II del D. Lgs. 36/2023 e le proprie capacità professionali.

6.2.6. Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale per migliorare la propria offerta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

A tal fine si richiede all'ausiliario di dichiarare all'interno del DGUE il possesso dei requisiti di cui al Titolo 3 del presente disciplinare compilando l'apposita sezione. Si richiede altresì di presentare una dichiarazione, da allegare alla documentazione amministrativa, nella quale l'ausiliario si impegna verso il concorrente che

si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento.

Si richiede al concorrente di allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, il quale deve esser nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario di cui sopra unitamente al DGUE da esso compilato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui sussistano per l'ausiliario motivi di esclusione, nel caso in cui non vengano soddisfatti i requisiti di ordine speciale, nel caso di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, si applica quanto indicato al Titolo 3 del presente disciplinare.

TITOLO 7 – BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

7.1 Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

7.1.2. Ribasso percentuale sull'ammontare complessivo stimato dell'appalto.

L'offerta economica, sul modello **generato dal sistema** sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione del servizio mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo stimato complessivo dell'appalto, con le modalità e alle condizioni di cui alle successive lettere;
- b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) l'offerta è corredata dall'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza

Le istruzioni riguardanti il caricamento della *“Busta B – offerta economica”* sono disponibili al link https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

7.1.3. Invio della Partecipazione

Le istruzioni per l'invio dell'istanza di partecipazione sono reperibili al link https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

ATTENZIONE: il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

TITOLO 8 – PROCEDURA DI GARA

8.1 Prima seduta pubblica del Seggio di Gara, verifica della documentazione amministrativa

Il giorno **lunedì 31 luglio 2026 alle ore 10:30** presso gli Uffici UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica e in modalità telematica attraverso il sistema messo a disposizione dalla Piattaforma, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 12.1.1.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa ed economica, che, in armonia con le disposizioni contenute del presente Bando di Gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti vigente, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte economiche e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase

L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica presso la Sala Riunioni dell'Ufficio Tecnico – Area Opere

Pubbliche dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (3° piano) e in modalità telematica attraverso il sistema messo a disposizione dalla Piattaforma telematica il giorno **lunedì 31 luglio 2026 alle ore 10:30**.

A tale seduta del Seggio di Gara, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente, legale rappresentante o suo delegato munito di delega con allegate fotocopie dei documenti di identificazione.

In detta seduta il Seggio di Gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) apertura della sola busta “A – Documentazione amministrativa” ed esame volto alla verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti ed i consorzi.

Nel caso in cui non si rilevino carenze documentali nella busta amministrativa, si procede contestualmente alla seconda fase di gara.

Qualora invece vengano riscontrate carenze nella documentazione amministrativa presentata, verrà attivato il Soccorso Istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso la data e l'orario della seconda fase verranno comunicate attraverso la piattaforma Asmecom.

Seconda fase

Successivamente, nelle stesse modalità, ad opera del Seggio di Gara, si procederà:

- all'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- all'accertamento dell'esistenza e della regolarità dei documenti in essa contenuti;
- alla lettura dei ribassi offerti nonché alla conseguente predisposizione della graduatoria delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria.

8.2 Procedura di soccorso istruttorio

Le carenze di elementi formali della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata, nelle casistiche previste dalla normativa e dalla disciplina in genere. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine

- di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 6.1.8 del presente bando.

8.3 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

8.3.2. Esclusione automatica delle offerte anomale e formazione della graduatoria provvisoria

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 – *“Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte*

ammesse sia pari o superiore a cinque. “

Si comunica che qualora il numero di offerte ammesse risulti essere pari o superiore a 5, il Seggio di Gara, utilizzando lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma telematica di negoziazione, procederà al calcolo delle offerte anomale secondo il **metodo A** così come disciplinato dall'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023.

TITOLO 9 – AGGIUDICAZIONE

9.1.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito nelle modalità di cui all'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo Titolo IV – Capo II dello stesso decreto.

9.1.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 27, 28 e 111 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

10.1.1. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni, come indicato nel capitolato speciale d'appalto, come segue:
 - b1) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - b2) la garanzia definitiva pari al 5 % dell'importo contrattuale;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le

- società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, e secondo quanto disciplinato dall'All. I.4 del medesimo decreto, l'imposta di bollo viene assolta *una tantum* dall'aggiudicatario in sede di firma del contratto. L'importo, variabile a seconda dell'importo contrattuale, viene desunto dalla seguente tabella di cui All. I.4:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1.000.000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

In ottemperanza alla delibera ANAC n. 464 del 22 luglio 2022 la stazione appaltante eseguirà il controllo della permanenza dei requisiti indicati nel presente disciplinare, attestati con idonea documentazione inserita nel FVOE, anche in fase di esecuzione del contratto.

TITOLO 11 – COMUNICAZIONI

11.1.1. Comunicazioni agli operatori economici.

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute

pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

TITOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

12.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e Valle d'Aosta.

12.1.2. Supplente

Ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

12.1.3. Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

12.1.4. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

12.1.5. Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

12.1.6. Protocollo di legalità.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

TITOLO 13 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

13.1 Mancata ottemperanza

Nelle eventualità in cui vi sia:

- una mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la gara di scadenza di presentazione dell'offerente;
- il mancato rispetto della quota del 30 % di assunzioni di giovani e donne, se previste;
- il mancato rispetto alle ipotesi individuate dalla stazione appaltante come requisiti premiali, se previsti;

si applicherà una sanzione giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Cesana T.se, lì 17/08/2026

Per Il Responsabile del Procedimento di gara: Arch. Giorgio Fasano
L'Istruttore tecnico responsabile della fase di affidamento Dott. Gili Edoardo Maria